

**Comune di Solagna**Provincia di Vicenza**Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale**

Adunanza	Ordinaria	di	Prima	Convocazione – seduta	Pubblica	
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU DA APPLICARE PER L'ANNO 2023.						
<b>Parei</b> (art. 49 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267)  <b>UNITA' DI SERVIZIO</b>  ----- Resp. Area Amministrativo Contabile Il responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica. Data 02-03-2023  Firma Il Responsabile del Servizio TARTAGLIA LUCIANA Il responsabile del servizio RAGIONERIA esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile. Attesta altresì che è stato assunto l'impegno di spesa al cap. n. ove esiste copertura finanziaria  Data 02-03-2023  Firma Il Responsabile del Servizio Dr. TARTAGLIA LUCIANA ..... N° _____ reg. Pubbl.  REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267)  Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale verrà pubblicata sul sito informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi. Dal Addì   IL SEGRETARIO COMUNALE	L'anno <b>duemilaventitre</b>	Addì	<b>sei</b>	alle ore	<b>19:30</b>	
	del mese di	<b>marzo</b>	nella residenza municipale per convocazione del			
	Sindaco, con inviti diramati in data utile prot. n.			<b>1086</b>	si è riunito il	
	Consiglio Comunale.					
	Eseguito l'appello risultano:					
Bertoncello Stefano		Presente				
Serradura Dino		Assente g.				
Ferracin Roberto		Presente				
Todesco Flavio		Presente				
Bellò Noemi		Assente g.				
Carraro Laura		Presente				
Bittante Giuseppe		Presente				
Nervo Sergio		Presente				
Nervo Daniele Andrea		Presente				
Bertolini Alessandra		Presente				
Vettorazzo Vittoria		Presente				
Partecipa all'adunanza Graziani Renato nella sua veste di Segretario Comunale ed il Sig. Bertoncello Stefano nella sua veste di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri: Invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato compreso nell'odierna adunanza.						

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 738 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), con cui è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO in particolare che:

- il comma 738 ha provveduto ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;
- il comma 741 ha stabilito gli oggetti imponibili, costituiti da fabbricati, abitazioni principali, aree edificabili e terreni agricoli, individuando, altresì, gli immobili assimilabili alle abitazioni principali;
- il comma 742 ha individuato il Comune quale soggetto attivo dell'imposta municipale propria che, dunque, rappresenta l'ente impositore in relazione alla nuova IMU;
- il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei D/10, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

RILEVATO, altresì, che le aliquote applicabili sono le seguenti:

- aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;
- aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, pari allo 0,86 per cento, con possibilità per i Comuni, tramite deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

RILEVATO che, ai sensi del suddetto comma 777, al Comune è riconosciuta la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

DATO ATTO che, in conformità al comma 755, l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, può essere aumentata oltre la misura massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e successivamente confermata;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso il Comune, negli anni successivi, può solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i Comuni, in deroga all'articolo 52, del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

EVIDENZIATO che, ad opera dell'art. 1, comma 837, della Legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023-2025), sono state apportate modifiche in ordine alla modalità di approvazione delle aliquote IMU, come segue:

- il comma 756, che impone ai Comuni di diversificare le aliquote IMU secondo le indicazioni dell'apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, è stato integrato, prevedendo la possibilità di modificare l'articolazione delle aliquote, mediante decreto del MEF;
- il comma 767, che indica le modalità di pubblicazione delle delibere di approvazione delle aliquote IMU, è intervenuto prevedendo l'obbligo di deliberare annualmente le aliquote IMU da applicare, a pena dell'applicazione delle aliquote nella misura "ordinaria";

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			Tipo di immobile
Base	Massima	Minima	
0,50%	0,60%	0,00%	Abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	Fabbricati rurali strumentali
0,76%	1,06%	0,00%	Terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	Altri immobili

PRESO ATTO che le previsioni di cui al precedente capoverso saranno applicabili solo successivamente all'emanazione del citato decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, come già chiarito dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020;

VERIFICATO che, al momento, non è stato emanato il decreto di cui al richiamato comma 756, con la conseguenza che, non essendo possibile compilare il prospetto delle aliquote IMU, non sussistono ulteriori vincoli per il Comune;

EVIDENZIATO che, stante l'assenza del decreto previsto dal comma 756, il Comune può approvare le aliquote IMU, per l'anno d'imposta 2023, senza dover tener conto di alcun vincolo normativo;

CONSIDERATO che, a seguito del complesso contesto economico-finanziario a livello globale che ha generato incertezze dei mercati, con un incremento esponenziale dell'inflazione, il Comune intende confermare inalterate le aliquote IMU, al fine di salvaguardare i contribuenti privati e le aziende cercando nel contempo di mantenere gli equilibri del bilancio comunale;

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto sopra evidenziato, confermare le aliquote IMU, già approvate nel 2022 come di seguito indicato:

Aliquota 2023	Fattispecie IMU
<b>0,5%</b>	Abitazione principale di lusso e detrazione 200€
<b>0,1%</b>	Fabbricati rurali strumentali
<b>Esenti</b>	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita
<b>Esenti</b>	Terreni agricoli"
<b>0,86%</b>	Fabbricati gruppo "D "
<b>0,96%</b>	Altri immobili e aree edificabili

RILEVATO che procedendo come sopra illustrato si dà atto del raggiungimento dell'equilibrio del bilancio comunale;

CONSIDERATO che la presente delibera deve essere trasmessa telematicamente al MEF;

DATO ATTO che, per l'approvazione delle aliquote IMU, il comma 757 della Legge n. 160/2019 ha disposto, altresì, che il Comune deve procedere adottando specifiche procedure, ora dettate dal decreto interministeriale del 20 luglio 2021;

VERIFICATO che il decreto interministeriale 20 luglio 2021 ha stabilito le regole per l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico utile per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate degli enti locali, al fine della loro trasmissione al MEF, mediante inserimento sul Portale del federalismo fiscale;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sempre che la delibera sia inserita nel Portale del MEF entro il 14 ottobre;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, in quanto non si rende applicabile l'ultimo capoverso dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160/2019;

ATTESO che l'articolazione delle aliquote per l'anno 2023 sarà la seguente:

FATTISPECIE	ALIQUOTA BASE.	ALIQUOTA MAX.	ALIQUOTA APPROVATA
Abitazione principale categorie catastali A/1, A/8 e A/9 Detrazione 200 €	0,5 %	0,6 %	<b>0,5 %</b>

Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%	-	<b>0,1 %</b>
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	0,1 %	0,25%	<b>Esenti</b>
Terreni agricoli	0,76%	1,06%	<b>Esenti</b>
Immobili produttivi (gr.D)	0,86%	1,06%	<b>0,86%</b>
Altri immobili diversi dai precedenti e aree edificabili	0,86%	1,06%	<b>0,96%</b>

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

RIMARCATO che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2023/2025 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 06.03.2023, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti / responsabile di area spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTA la relazione del Sindaco;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione dott. Pierluigi Tanduo (all.A), ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012.

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano, dai Consiglieri presenti e votanti;

## D E L I B E R A

che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- 1) di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2023;
- 2) di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2023;
- 3) di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

ALIQUOTA	TIPOLOGIA IMMOBILI
<b>0,5 %</b>	Abitazione principale categorie catastali A/1, A/8 e A/9 con Detrazione 200 €
<b>0,1%</b>	Fabbricati rurali ad uso strumentale
<b>Esenti</b>	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita
<b>Esenti</b>	Terreni Agricoli
<b>0,86 %</b>	Immobili Produttivi (gruppo D)
<b>0,96%</b>	Altri immobili diversi dai precedenti e Aree edificabili

- 4) di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità

indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

Inoltre, con apposita votazione unanime favorevole resa nei modi di legge dai Consiglieri presenti e votanti;

**DELIBERA**

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Il Presidente  
Bertoncello Stefano

Il Segretario  
Graziani Renato

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(art. 134 D. Lgs. 18.8.2000 n.267)

Si certifica che la presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/00, il

\_\_\_\_\_.

Solagna, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE